



# **POLIZZA** ***NUOVA* CIRCOLAZIONE PROTETTA**

## Condizioni Generali di Assicurazione **RESPONSABILITA' CIVILE**

polizza di assicurazione per i veicoli a motore e natanti  
modello  
"CGANCP RCA EDIZIONE 09/09"



**Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Germano Zinni  
in data 29 luglio 2009 - repertorio n.° 88581/14493**

Il presente modello CGANCP RCA EDIZIONE 09/09 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato  
al modello di polizza LNCP0909AF – NUOVA CIRCOLAZIONE PROTETTA Ed. 09/2009



**ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.**  
**La garanzia di un solido gruppo italiano**

**Il Gruppo Modena Capitale,**  
di cui la capogruppo è **Modena Capitale S.p.A.**  
è una holding di partecipazioni  
che aggrega un gruppo di investitori modenesi e investitori istituzionali,  
fra cui un primario Istituto Bancario.  
Rappresenta oggi un punto di riferimento di assoluto rilievo del mondo  
finanziario e  
Industriale della regione.

Le **subholding**, direttamente controllate,  
sono operative nei seguenti cinque settori:

**finance,**  
**industry participations,**  
**real estate,**  
**insurance,**  
**e banking.**

L'obiettivo dichiarato dai grandi azionisti  
è quello di investire usando solo i propri mezzi,  
senza ricorrere all'indebitamento.

Il capitale sociale, interamente versato, ammonta a 121.814.366 Euro,  
oltre a riserve sovrapprezzo azioni di 3.185.634 Euro  
tale da assicurare rilevante solidità sia al Gruppo che alle partecipate.

Quale **subholding** nel settore **insurance,**  
**Assicuratrice Milanese**

Costituisce una solida realtà all'interno del gruppo,  
con un capitale sociale di 8.840.000 Euro  
e una riserva sovrapprezzo azioni di 6.760.000 Euro



---

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 179), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

---

**SOMMARIO**

---

	pagina
Nota informativa	6
Definizioni	10
<b>Condizioni generali di Assicurazione</b>	<b>11</b>
<hr/>	
<b>Responsabilità Civile Veicoli a motore</b>	<b>12</b>
Condizioni aggiuntive	21
Condizioni speciali	22
Condizioni particolari	35
<hr/>	
<b>Regole sul mantenimento delle classi di bonus / malus interna e CU</b>	<b>37</b>
<hr/>	
<b>Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore</b>	
Condizioni generali di Assicurazione	38
Condizioni Aggiuntive	41

---

**NOTA INFORMATIVA**

DA CONSEGNARE AL CLIENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AUTO

La presente nota informativa è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private, ed a quelle impartite dall'ISVAP.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Il contratto è concluso con **Assicuratrice Milanese S.p.A.**, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) e che ha la propria sede legale in **C.so Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) - (Italia)**

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO****a) legge applicabile**

Trattandosi di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

**b) prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

**c) reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto presso la sede legale di:

**Assicuratrice Milanese S.p.A. – ufficio reclami – fax 0597479112 - e-mail servizio.reclami@assicuratricemilanese.it**

Qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – Servizio tutela degli utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti.

**INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO**

Le informazioni relative al contratto R.C. auto qui fornite non costituiscono contenuto contrattuale.

**a) soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto**

Ai sensi dell'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private, sono esclusi dall'assicurazione:

1. Il conducente del veicolo assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro

Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:

2. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
3. il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
4. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al capoverso 3

**b) durata del contratto**

Il contratto **non prevede** il tacito rinnovo e, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Il Contraente potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare nuova polizza con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

**c) clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**

Nei casi indicati dall'art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia **non è operante** e l'Impresa può esercitare rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato.

Tra questi casi evidenziamo in particolare l'esclusione dalla garanzia nei casi di:

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.**
- **veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore**
- **danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione**

**d) facoltà di rimborsare all'Impresa l'importo liquidato per un sinistro**

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione del premio, per le formule tariffarie che prevedono tale maggiorazione in caso di sinistro, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno penalizzato il contratto. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di "**risarcimento diretto**" ai sensi dell'art.149 del Codice della Assicurazioni, dovrà essere inviata richiesta per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare alla **CONSAP** – Via Yser n. 14, 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

In caso di rimborso l'Impresa non riporterà il sinistro nell'attestazione dello stato del rischio e, se necessario, emetterà nuova attestazione opportunamente rettificata che l'Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

**e) attestazione dello stato del rischio**

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto, l'Impresa invierà all'indirizzo indicato in polizza, relativo al Contraente, l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

A questo proposito l'**art. 134 del Decreto Legislativo n.° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)** precisa che l'Impresa deve rilasciare l'attestazione dello stato del rischio "*al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria*".



Relativamente ai contratti stipulati con la forma assicurativa Bonus/Malus, sull'attestazione dello stato del rischio, rilasciata dall'Impresa, verrà indicata la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel **Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006** (Classe di Conversione Universale o CU).

Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, questa Impresa rilascerà l'attestazione, relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, entro 15 giorni dalla richiesta.

Analogo diritto sussiste anche in caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente; in questo caso l'Impresa rilascerà un duplicato.

Ove il contratto si risolva prima della naturale scadenza in conseguenza di una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione ed il periodo di osservazione risulti in tale data concluso questa Impresa invierà ugualmente l'attestazione (articolo 4 Regolamento ISVAP n.° 4 del 09 agosto 2006).

**f) diritto alla conservazione della classe di merito maturata**

Il Contraente, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione di un veicolo di proprietà, qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà (o nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni) l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva, anche presso altro assicuratore, validità per un periodo di 5 anni a decorrenza dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

**i) comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Agenzia competente o alla sede dell'Impresa, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, come previsto dall'art. 143 del "Codice delle Assicurazioni Private" l'apposito modulo (modulo blu) da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'art. 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE**

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

1. a partire dal 1° febbraio 2007 sulla base della disciplina del "**risarcimento diretto**" per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
  - la collisione è avvenuta in Italia, San Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese Italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
  - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dalla D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
  - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "**risarcimento diretto**" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria Impresa di Assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato).

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:



- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Compagnie;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- il luogo, i giorni, e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare inoltre:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione, con o senza postumi permanenti ;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al Professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'Impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni a persona;

2. sulla base della procedura di "**risarcimento del terzo trasportato**" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'Impresa di assicurazione del veicolo su quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private);
3. sulla base della "**procedura di risarcimento prevista dall'art. 148**" del Codice delle Assicurazioni Private. per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:
  - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
  - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

La Compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) sono : 30 giorni in caso di danni al veicolo o a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

#### **PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE**

**Si richiama l'attenzione del Contraente sull'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza a bordo di autoveicoli e dell'uso del casco allacciato a bordo di motocicli e ciclomotori, sia per il conducente che per i passeggeri.**

**EVIDENZIAMO LA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

**ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il presente contratto.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Documento contrattuale che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione.

**CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

Il Decreto Legislativo n.° 209 del 7 settembre 2005.

**CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**CONTRASSEGNO**

Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul veicolo.

**DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

**IMPRESA**

La società "Assicuratrice Milanese S.p.A."

**NATANTE**

Quello descritto ed identificato nel contratto.

**NORME TARIFFARIE**

Le norme di "Assicuratrice Milanese", rese pubbliche unitamente alla tariffa, che indicano le modalità di applicazione della tariffa stessa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

**PREMIO**

Costo della copertura assicurativa.

**SINISTRO**

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**TARIFFA**

La tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione del contratto.

**TERZI**

Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'articolo 129 della Legge.

**VEICOLO**

Quello descritto ed identificato nel contratto.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Art. 0/1 – Pagamento del premio**

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto (articolo 1188 del Codice Civile), la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa specifica pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

**Art. 0/2 - Durata del contratto**

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

**Art. 0/3 - Rinnovo del contratto**

La polizza **non prevede** il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza.

Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

**Art. 0/4 - Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 0/5 - Oneri a carico del Contraente**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

**Art. 0/6 - Rinvio alle norme di Legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**GARANZIA 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI**

Derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
VALIDE PER I RISCHI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

(D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005)

**Art. 1/1 - Oggetto dell'assicurazione.**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate indicate in polizza sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

**Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

**Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa.**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.



- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

- per sinistri avvenuti quando il veicolo assicurato NON può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 1/3 - Estensione territoriale.**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, delle Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano state barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art.1901 C.C.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è **obbligato a farne immediata**



**restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

**Art. 1/4 - Dichiarazioni inesatte e reticenze**

le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa **eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**Art. 1/5 - Aggravamento di rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa **eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**Art. 1/6 – Durata del contratto – Premio e condizioni di assicurazione**

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella dell'Impresa a tale momento.

Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo. Le tariffe e le condizioni di assicurazione sono messe a disposizione del Contraente sul sito Internet dell'Impresa e presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore.

**Art. 1/7 – Pagamento del premio**

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia** cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

**Art. 1/8 - Alienazione del veicolo.**

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

a) Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l'Impresa rilascerà il certificato ed il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio.

b) **Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa**, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato e l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui sia restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art.1/12 (sospensione).

**Art. 1/9-Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.



Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto prevista dal successivo art. 12, l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio.

**Art. 1/10 - Cessazione del rischio per demolizione del veicolo**

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5/2/97 n° 22**, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; **il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione nonché l'eventuale Carta Verde.**

il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto prevista al successivo art. 12, l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio.

**Art. 1/11 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

In caso di furto totale del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

L'Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso l'Impresa stessa, in caso di furto totale del veicolo ha diritto di



ottenere l'attestazione dello stato di rischio per assicurare la R.C.A. dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata.

In tali circostanze l'Impresa è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso).

**Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dall'Impresa)**

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 1/12 - Sospensione in corso di contratto**

**Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della eventuale Carta Verde. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

***Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione;*** si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). ***Non è consentita la***



**sospensione per contratti di durata inferiore all'anno;** per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e quadricicli la sospensione è consentita solo nel caso di **"alienazione, demolizione, distruzione od esportazione definitiva"** del veicolo in questione comprovata da idonea documentazione.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

**Art. 1/13 - Attestazione dello stato del rischio.**

In occasione della scadenza annuale del contratto l'Impresa, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al Contraente l'attestazione dello stato del rischio sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 4, 6 e 8 del Regolamento ISVAP n.° 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento ISVAP 2590 del 08/02/2008) da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive", a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ove il contratto sia stato stipulato avvalendosi del disposto dell'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (fruendo delle agevolazioni del c.d. "decreto Bersani"), l'attestato riporterà indicazione in tal senso che verrà mantenuta anche negli attestati successivi sia emessi da Assicuratrice Milanese S.p.A. che da altro Assicuratore.

L'attestazione dello stato del rischio dovrà inoltre contenere:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente pagati nel corso degli ultimi cinque anni;
- gli importi delle franchigie richiesti all'assicurato e da questi non corrisposti;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una autovettura, un ciclomotore o un motociclo e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva sarà determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 ed identificata come classe di Conversione Universale (CU)



- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente ha peraltro diritto, entro 15 giorni dalla richiesta, di ricevere l'attestazione sullo stato del rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi riferita agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

In caso di veicoli in leasing o noleggio a lungo termine, assicurati in ogni caso per un periodo continuativo non inferiore all'anno, l'attestazione sullo stato del rischio potrà essere rilasciata dietro richiesta, in forma di duplicato, anche all'utilizzatore del veicolo stesso.

L'attestazione sullo stato del rischio varrà sino ad un massimo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui l'attestato medesimo si riferisce nei casi di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo; **il Contraente dovrà peraltro certificare con apposita dichiarazione la sussistenza delle circostanze di cui sopra.**

**Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa** anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

**Art. 1/13 bis – Criteri individuazione della classe di Conversione Universale (CU)**

Nel caso di attestazioni relative ad autovetture, ciclomotori e motocicli sino ad ora sfornite della classe di merito CIP, l'individuazione della classe CU avviene secondo i criteri di seguito riportati:

- in caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14; per rischi già presenti nel portafoglio dell'Impresa:

a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo;

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Nota bene: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

b) vengono presi, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

**Art. 1/14 - Modalità per la denuncia dei sinistri.**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal provvedimento ISVAP n. 2136 del 13/12/2002 (*constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro*) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

**Art. 1/15 - Gestione delle vertenze**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa **non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 1/16 - Rinnovo del contratto**

La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto, così come previsto dall'art. 1/6, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, **ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.**

**Art. 1/17 – Duplicato del certificato e del contrassegno**

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente (dichiarazione circa l'evento accaduto).

**In caso di deterioramento il Contraente restituirà alla Compagnia il Certificato di assicurazione ed il Contrassegno deteriorato.**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento ISVAP n.° 13 del 06/02/08 la Compagnia provvederà al censimento del rilascio del duplicato in apposito registro nonché ad evidenziarne la natura di duplicato sul documento stesso.

**Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a evento delittuoso, il Contraente deve inviare alla Società la copia della denuncia presentata alla competente Autorità.**



### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richieste dal Contraente)

#### **A) Autoveicoli adibiti a scuola guida.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

#### **B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus.**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi,

titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; **sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **B1) Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati**

L'Impresa assicura la Responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati a terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso, **purché la presente condizione aggiuntiva sia richiamata in prima facciata di polizza e ne sia stato versato il relativo premio.**

#### **C) Carico e scarico.**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. **Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**



**D) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Nel caso di **autovettura**, adibita a servizio privato e data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 1/2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

**L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

**D1) Esclusioni e rivalsa - rinuncia parziale**

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 1/2, per il veicolo indicato in polizza, **limitatamente alla guida in stato di ebbrezza**, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o proprietario fino al **10% della somma liquidata con il massimo di € 1.000 (mille)**.

**CONDIZIONI SPECIALI**

(Valide per la forma di tariffa espressamente richiesta dal Contraente)

**E) - Franchigia fissa ed assoluta**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

**Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.**

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

**È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.**

**F) - "Bonus/Malus" per Autovetture ed Autotassametri.**

**1.** La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei *periodi di osservazione* definiti al comma seguente, e che si articola in 21 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito che segue e nella quale è riportata anche la tabella di Conversione Universale comune a tutte le Imprese:



TABELLA CLASSI DI MERITO e CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

Classi di merito "Milanese"	Coefficienti di determinazione del	Conversione Universale (CU)
Y	0.42	1
X	0.44	1
0	0.47	1
1	0.51	1
2	0.54	2
3	0.56	3
4	0.58	4
5	0.61	5
6	0.64	6
7	0.66	7
8	0.68	8
9	0.72	9
10	0.76	10
11	0.79	11
12	0.87	12
13	1.00	13
14	1.20	14
15	1.40	15
16	1.50	16
17	1.80	17
18	2.00	18

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

*1° periodo:*

inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

*periodi successivi:*

hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 (tredici) se relativo a:

- veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A.;
- ovvero assegnato alla classe di merito 14 (quattordici) se relativo a:  
veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.



**4. Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).**

**5.** Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive.

Per lo scatto del Malus vengono presi in considerazione i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato. I successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La responsabilità principale si manifesta :

- per i sinistri con massimo due veicoli coinvolti, ogni qualvolta la percentuale di responsabilità dell'Assicurato supera la soglia del 50%;
- per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, in capo al conducente al quale sia stato addebitato un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti (ancorché inferiore alla soglia del 50%)

i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità prioritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione Malus, tuttavia verranno annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Allorquando la percentuale di responsabilità "cumulata" raggiunga la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, la Compagnia procederà all'applicazione del Malus



## TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito Milanese	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati - Milanese/CU									
	0 sinistri		1 sinistri		2 sinistri		3 sinistri		4 o più sinistri	
	Milanese	CU	Milanese	CU	Milanese	CU	Milanese	CU	Milanese	CU
Y	Y	1	X	3	3	6	6	9	9	12
X	Y	1	0	3	4	6	7	9	10	12
0	X	1	1	3	5	6	8	9	11	12
1	0	1	3	3	6	6	9	9	12	12
2	1	1	4	4	7	7	10	10	13	13
3	2	2	5	5	8	8	11	11	14	14
4	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15
5	4	4	7	7	10	10	13	13	16	16
6	5	5	8	8	11	11	14	14	17	17
7	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18
8	7	7	10	10	13	13	16	16	18	18
9	8	8	11	11	14	14	17	17	18	18
10	9	9	12	12	15	15	18	18	18	18
11	10	10	13	13	16	16	18	18	18	18
12	11	11	14	14	17	17	18	18	18	18
13	12	12	15	15	18	18	18	18	18	18
14	13	13	16	16	18	18	18	18	18	18
15	14	14	17	17	18	18	18	18	18	18
16	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18
17	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18

Nel caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita del veicolo assicurato, l'interessato al PRA o il coniuge in comunione dei beni, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà appartenente al medesimo settore tariffario conservando la classe di merito.



Nel caso di risoluzione del contratto per furto, demolizione, definitiva esportazione all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione, vendita, cessione in conto vendita del veicolo assicurato, avvenuta prima del completamento del periodo di osservazione del contratto, il proprietario può beneficiare della classe di merito relativa all'ultima annualità completata per un altro veicolo appartenente al medesimo settore tariffario.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, questa Impresa classificherà il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione sullo stato del rischio; analogamente si procederà nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Assicuratrice Milanese S.p.A. nel caso in cui un Cliente persona fisica (od un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare) acquisti un ulteriore veicolo della medesima tipologia di uno già assicurato (anche presso altra Compagnia) ed intenda stipulare un nuovo contratto, assegnerà a quest'ultimo la medesima classe CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

**6.** Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca ad un veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato del rischio di cui all'art. 1/13, rilasciata dal precedente assicuratore.

**In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).**

**7.** All'atto della stipulazione il contratto, se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus" è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri riportati nell'art. 1/13bis.

Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto a presentare attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore. **In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

**8.** **la classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione.**

**9.** Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore ad un anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato,**



con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria "franchigia", il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di merito 13 ed il contratto è assegnato a tale classe.

**10.** La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore. **In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato.** Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

**11.** L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto ed ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

**12.** Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

**13.** Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

**14. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso.

**Le modalità variano a seconda che i sinistri si siano liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private) o risarcimento ordinario.** Nel primo caso la procedura di rimborso dovrà essere



attivata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) in conformità a tempi e modalità di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.

Nel secondo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente ad Assicuratrice Milanese S.p.A.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

**15.** In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo non interrompe il periodo di osservazione in corso, **purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.**

**16.** La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

**17.** Tuttavia **in caso di furto del veicolo assicurato**, il Proprietario(o il locatario nel caso di contratti di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata, **purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all'Impresa, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, la copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente nonché esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale.**

**18.** Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

**19.** Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

**F1) "Bonus/Malus" per Ciclomotori e Motocicli (trasporto persone)**

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 19 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo la tabella di merito che segue e nella quale è riportata anche la tabella di Conversione Universale comune a tutte le Imprese:

**TABELLA CLASSI DI MERITO e CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)**

Classi di merito "Milanese"	Coefficienti di determinazione del premio	Conversione Universale (CU)
0	0.47	1
1	0.51	1
2	0.54	2
3	0.56	3
4	0.58	4
5	0.61	5
6	0.64	6
7	0.66	7
8	0.68	8
9	0.72	9
10	0.76	10
11	0.79	11
12	0.87	12
13	1.00	13
14	1.20	14
15	1.40	15
16	1.50	16
17	1.80	17
18	2.00	18

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

**1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

**periodi successivi:** hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.



**3.** All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a:

- motociclo o motocarozzetta immatricolati per la prima volta al P.R.A. o dopo una voltura al P.R.A.
- ciclomotore con nuova autorizzazione alla circolazione o da assicurare per la prima volta dopo passaggio di proprietà;

**4.** Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente, il **Contraente è tenuto ad esibire per**

- **ciclomotori, il certificato di autorizzazione alla circolazione e fattura di acquisto o dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C. che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;**

- **motocicli e motocarozzette, la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.**

**In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).**

**5.** Per le annualità successive a quelle della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti.

Le stesse regole saranno applicate per l'evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale.



## TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
0	0	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

6. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus" o "similare", il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, di cui all'art. 1/13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore.

**In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).**

7. la classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo



**successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione.**

**8.** Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato.

Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14.

**La classe CU 14 sarà assegnata anche nel caso in cui il contratto risulti scaduto da più di tre mesi ma non oltre un anno, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione.**

**9.** La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il **Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile**, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, valgono come attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di pertinenza secondo la tabella del sesto comma.

**10.** L'assegnazione alla classe di merito 18 (diciotto) effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai sesto e settimo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, **purché ciò avvenga non oltre sei mesi** da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

**11.** Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), **a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi secondo i criteri di cui al sesto comma. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.**

**12.** Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo la disposizione del quinto comma. La stessa



disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

**13. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente

anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

**14.** In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

**15.** La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

**16. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato**, il Proprietario(o il locatario nel caso di contratti di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata, **purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto**. Per poter stipulare il nuovo contratto, **il Contraente dovrà consegnare all'Impresa, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, la copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente nonché esibire il precedente contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale**.

**17.** Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

**18.** Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

#### **G) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

**1.** Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

**2.** Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:



- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
  - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3.** Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.
- 4.** Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.
- 5. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.** In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- 6.** Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
- 7. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.** Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 8.** Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
  - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
  - c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.
- 9. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.**
- 10.** Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per



l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, **il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.**

**11.** La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

**12.** E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio di cui ai comma 1. e 3. offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo dello stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L'Impresa, pertanto, emetterà nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

(Valide solo se il Contraente espressamente le richiede)

##### H) Veicoli locati in "leasing"

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata in polizza, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società a:

a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;

b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge. Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (kasko) del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

**I) Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore**

La presente polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in polizza e pertanto l'Impresa assicuratrice si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
- b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali (kasko) l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la citata Società è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

**L) Assicurazione di rimorchio identificato**

La garanzia **vale esclusivamente** per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione, **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

**M) Estensione garanzia all'estero - Carte Verdi**

a) La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa.

b) Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, **la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull'assicurazione stessa.**

**L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa,** per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato).

c) **La carta verde è valida per il periodo in essa indicato.** Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo



quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.

d) Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; **l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.**



### **Regole sul mantenimento delle classi di bonus/malus interna e CU**

La classe CU **si mantiene** nei seguenti casi:

- cambio di Contraente fermo il precedente intestatario al PRA
- trasferimento di proprietà del veicolo:
  - ✓ tra coniugi
  - ✓ da socio a società di persone e viceversa
  - ✓ da società di persone che ha dato origine per fusione ad altra società di persone con diversa ragione sociale
- decesso dell'assicurato: è possibile mantenere la polizza in vigore anche se intestata al deceduto, ma solo fino a scadenza anniversaria; la legge vuole che entro un anno si proceda alla successione: al subentro degli eredi nella proprietà del veicolo si applicheranno pertanto le regole relative alla voltura (se subentra il coniuge si mantiene la classe, se subentrano i figli si riparte dalla classe di ingresso, CU 14, o classe agevolata se nel nucleo familiare è già presente un altro veicolo e se appartengono tutti al medesimo nucleo familiare, coniuge più figli classe di ingresso (o agevolata, se appartengono al medesimo nucleo familiare) perché si passa da un intestatario a più cointestatari,...);
- cambio di intestatario al PRA quando si passa da più cointestatari a uno.

La classe di bonus/malus **non si mantiene**, e quindi si riparte dalla classe di ingresso, nei seguenti casi:

- trasferimento di proprietà del veicolo:
  - tra un diverso intestatario al PRA (esclusi i coniugi)
  - da socio a società di capitali e viceversa
  - da società di persone trasformata in società di capitali e viceversa
  - da società di capitali che ha dato origine per fusione ad altra società di capitali con diversa denominazione sociale
- cambio di intestatario al PRA quando si passa da un intestatario a due o più cointestatari (tranne i coniugi)

**Responsabilità Civile Natanti a motore**

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
VALIDE PER I RISCHI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

(D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005)

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

**Art. 2 - Esclusioni e rivalsa.**

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di natante con <autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)> se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**



- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 3 - Limiti di navigazione**

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

#### **Art. 4 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente**

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 5 - Alienazione del natante**

Nel caso di alienazione del natante il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa che adotterà la soluzione prevista dalle seguenti ipotesi:

##### *a) sostituzione con altro natante*

Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, **previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato**, chieda che il contratto stipulato sia reso valido per altro natante di sua proprietà l'Impresa rilascerà il certificato ed il contrassegno per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio.**

##### *b) cessione del contratto*

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa**, la quale, **previa restituzione del certificato, del contrassegno**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il



contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

*c) risoluzione del contratto*

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto.

Quest'ultimo sarà annullato e l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo S.S.N., corrisposta atto e non usufruita, per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

**Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del natante**

In caso di furto totale del natante il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

**Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri.**

**La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).**

**Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

**Art. 8 - Gestione delle vertenze**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del



risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

**L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

#### **Art. 9 - Rinnovo del contratto**

La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto, così come previsto dall'art. 0/3, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Pur tuttavia, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto con questa Impresa, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, questa Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

#### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

( per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria)

##### **A) Natanti adibiti a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

##### **B) Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con **una franchigia assoluta per ogni sinistro** di:

1) *per natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto*

**€ 77 per i natanti fino a 90 c.v.;**

**€ 154 per i natanti oltre 90 c.v..**

2) *per i natanti adibiti al servizio pubblico di trasporto di persona:*

**€ 77 per sinistro.**

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono **esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate**, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C) e D).

**C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104 per ogni persona danneggiata.**

**D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone****1) Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con **la franchigia assoluta di € 77 per ogni sinistro.**

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

**Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.**

**2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

**La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104 per ogni persona danneggiata.**

**E) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

**F) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione**

A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.